

Codice A1813A

D.D. 16 dicembre 2016, n. 3680

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione per la realizzazione nuova pista da sci di rientro pista Jafferau - localita' Beauvoir". Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) gli interventi per la realizzazione di una bretella di collegamento del tratto terminale della pista Beauvoir alla partenza delle telecabina Bardonecchia-Fregiusia attraverso l'allargamento ed adeguamento di un sentiero esistente con operazioni di profilazione plano-altimetrica e la realizzazione di terre armate e scogliere per il consolidamento del versante al fine di passare a monte degli edifici commerciali prossimi alla stazione di partenza della stessa telecabina da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al foglio 31, particelle 201, 160, 277, 161, 278, 257, 276, 155, 256, 44, 229, 154 e 162 Sezione B del N.C.T. del comune di Bardonecchia, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, conservati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;
- 2) nelle fasi di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli strati di riporto per altezze non superiori a 50 cm. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- 3) per la realizzazione di tutte le opere, i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotoamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- 4) a monte dei manufatti in terra rinforzata dovranno essere realizzate adeguate opere di drenaggio, al fine di ridurre l'infiltrazione delle acque superficiali e profonde nell'opera di sostegno;
- 5) nell'ambito della progettazione esecutiva dovranno essere effettuate le verifiche di stabilità interna ed esterna delle terre rinforzate e della scogliera in massi, conformemente a quanto previsto dalle NTC 2008; copia della documentazione contenente le verifiche di stabilità dovrà essere trasmessa al Settore regionale Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino prima dell'inizio dei lavori;
- 6) nella fase di realizzazione delle terre rinforzate previste dal progetto dovranno essere verificate attentamente, da parte di un geologo abilitato incaricato della Direzione lavori, le condizioni di stabilità dei fronti di scavo ed adottati i necessari accorgimenti tecnici per la stabilizzazione temporanea e definitiva degli stessi; a tal fine i lavori dovranno essere realizzati per lotti successivi consecutivi. Sarà cura della Direzione lavori garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere di sostegno e delle opere di drenaggio ad esse connesse;

- 7) lo stesso geologo abilitato incaricato della Direzione lavori dovrà altresì analizzare le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo attraverso la realizzazione di specifiche prove di laboratorio, al fine di verificarne l' idoneità al reimpiego nella costruzione del rilevato in terre rinforzate, e, in caso di esito negativo, individuare la tipologia di materiale inerte necessario a soddisfare le caratteristiche geotecniche previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto;
 - 8) sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante, come descritto nella relazione geologica integrativa a firma del Dott. Geol. Stefano Sartini e dell'Ing. Francesco Belmondo;
 - 9) in presenza di risorgive o di aree soggette a ristagno idrico nelle zone d'intervento dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio superficiale e profondo, finalizzato all'allontanamento delle acque ed al loro recapito nel reticolo idrografico superficiale;
 - 10) al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
 - 11) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e di risulta, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
 - 12) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per la corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
 - 13) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
 - 14) deve essere trasmessa al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e per conoscenza al Corpo Forestale dello Stato ed al comune di Bardonecchia, cui competono le attribuzioni di vigilanza, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori. terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- b) La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.

- c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- f) il titolare dell'autorizzazione è tenuto:
- alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €, in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo;
 - ad effettuare gli interventi di compensazione previsti dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 attraverso un intervento di rimboschimento di una superficie priva di copertura forestale pari a 1.862,00 m² se in continuità con altra superficie boscata o non inferiore a 2.000,00 m² se isolata al fine di costituire una superficie boscata secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della L.r. 4/2009;
- g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto al comma 4 dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. 45/89, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. lgs 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Settore
arch. Adriano Bellone